

**Informazioni essenziali aggiornate ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 («TUF») e dell'articolo 130 del Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971 («Regolamento Emittenti») in merito al patto parasociale relativo ad azioni ordinarie di**

## **FIF Holding S.p.A. e Orsero S.p.A.**

### **Premesse**

- a) FIF Holding S.p.A. («**FIF Holding**») è una società con sede legale in Milano, via G. Fantoli n. 6/15, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 09607210961, che è titolare di n. 5.746.492 azioni di Orsero S.p.A. (di seguito, «**Orsero**» o l'«**Emittente**»), rappresentative del 32.50% del capitale sociale della medesima, e che ne detiene pertanto il controllo di fatto ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 2, cod. civ.
- b) in data 20 giugno 2016, i sig.ri Anna Chiara Orsero, Antonio Orsero, Raffaella Orsero, Leonardo Ighina, Lorenzo Ighina e Pierangelo Ottonello, complessivamente titolari della totalità del capitale sociale di FIF Holding (i «**Soci FIF Holding**»), unitamente all'allora GF Group S.p.A. (società che si è fusa per incorporazione in Glenalta Food S.p.A., ad oggi Orsero S.p.A., con effetto a partire dal 13 febbraio 2017) e a Nuova Beni Immobiliari S.r.l., hanno stipulato un accordo contenente pattuizioni parasociali che disciplinano, *inter alia*, taluni aspetti della *governance* di Orsero e di FIF Holding stessa e, in particolare, la nomina di un consigliere indipendente nell'organo amministrativo, rispettivamente, di FIF Holding e di Orsero, e le modalità di formazione delle decisioni dei Soci FIF Holding (il «**Patto**»);
- c) in data 20 dicembre 2020 il Patto, sottoscritto quando le azioni di Orsero non erano quotate ed avente durata quinquennale (sino al 20 giugno 2021), si è tacitamente rinnovato per un periodo di 3 anni, con efficacia a partire dalla data di scadenza del 20 giugno 2021, non avendo nessuno dei paciscenti inviato disdetta nei termini previsti dall'art. 10.1 del Patto stesso, scadenti il 20 dicembre 2020.

### **Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti**

#### **1. Tipologia di patto**

Il Patto è un sindacato di voto, originariamente relativo alle azioni di GF Group S.p.A. (oltre che di Nuova Beni Immobiliari S.r.l.). A seguito della fusione per incorporazione di GF Group S.p.A. in Glenalta Food S.p.A. e del conferimento da parte degli aderenti al Patto delle proprie azioni Orsero S.p.A. in FIF Holding, il Patto oggi disciplina il voto nell'assemblea di FIF Holding e la proposta di nomina di un amministratore di FIF Holding e di Orsero da parte dell'aderente Antonio Orsero.

#### **2. Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del Patto**

Il Patto ha ad oggetto azioni ordinarie di FIF Holding S.p.A., con sede legale in Milano, via G. Fantoli n. 6/15, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 09607210961.

Il capitale sociale di FIF Holding è pari a Euro 13.000.000,00 ed è suddiviso in n. 6.500.000 azioni ordinarie dal valore nominale di Euro 2,00 ciascuna.

Il Patto ha indirettamente ad oggetto anche le azioni ordinarie di Orsero S.p.A., con sede legale in Milano, via G. Fantoli 6/15, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 09160710969.

Il capitale sociale di Orsero è pari a Euro 69.163.340,00 ed è suddiviso in n. 17.682.500 azioni ordinarie (ISIN IT0005138703), prive di indicazione del valore nominale.

### 3. Soggetti aderenti al Patto e azioni da essi detenute

I soggetti aderenti al Patto sono i Soci FIF Holding, e precisamente:

Anna Chiara Orsero, nata a Loano (SV), il 14 agosto 1976, C.F. RSRNCH76M54E632L, residente in Borgo Verezzi (SV), Via Trento e Trieste n. 73/4;

Antonio Orsero, nato a Savona il 25 maggio 1962, C.F. RSRNTN62E25I480L, residente in Pietra Ligure (SV), Viale Europa n. 141/13, scala A;

Raffaella Orsero, nata a Savona il 12 settembre 1966, C.F. RSRRFL66P52I480L, residente in Pietra Ligure (SV), Viale Riviera n. 39;

Leonardo Ighina, nato a Genova il 22 luglio 1985, C.F. GHNLRD85L22D969U, residente in Calizzano Piazza San Rocco n. 4/1;

Lorenzo Ighina, nato a Finale Ligure (SV) il 5 settembre 1983, C.F. GHNLNZ83P05D600Z, residente in Calizzano Via XXV Aprile n. 10;

Pierangelo Ottonello, nato a Pietra Ligure (SV) il 2 novembre 1961, C.F. TTNPNG61S02G605F, residente in Pietra Ligure, Via Piave n. 74.

Il Patto è stato altresì sottoscritto dall'allora GF Group S.p.A. (ad oggi Orsero) e da Nuova Beni Immobiliari S.r.l., C.F. 09139040969, società con sede in Milano, via G. Fantoli 6/15.

Al Patto è vincolata la totalità delle azioni rappresentative del capitale sociale di FIF Holding, che sono interamente detenute dai Soci FIF Holding. Le azioni detenute da ciascuno dei Soci FIF Holding e la percentuale rappresentata da tali azioni rispetto al capitale sociale di FIF Holding e alle azioni complessivamente oggetto del patto sono indicate nella tabella seguente.

Azionista	Numero di azioni ordinarie	Percentuale sul capitale sociale e su azioni sindacate
<b>Anna Chiara Orsero</b>	1.970.594	30,32%
<b>Raffaella Orsero</b>	1.970.594	30,32%
<b>Pierangelo Ottonello</b>	882.340	13,57%
<b>Antonio Orsero</b>	750.000	11,54%
<b>Lorenzo Ighina</b>	463.236	7,13%
<b>Leonardo Ighina</b>	463.236	7,13%
<b>Totale</b>	6.500.000	100%

Nell'esercizio sociale in chiusura al 31 dicembre 2020 FIF Holding ha incrementato di n. 82.092 azioni il numero di azioni di Orsero da essa detenute e sindacate al Patto ed è pertanto ad oggi titolare di n. 5.746.492 azioni di Orsero, che rappresentano il 32.50% del capitale sociale dell'Emittente e sono interamente sindacate al Patto.

Orsero è controllata di fatto, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 2, cod.civ., da FIF Holding.

#### 4. Contenuto del Patto

Il Patto disciplina, *inter alia*: (i) la nomina di un consigliere indipendente nell'organo amministrativo, rispettivamente, di FIF Holding e Orsero; e (ii) le modalità di formazione delle decisioni dei Soci FIF Holding in merito a FIF Holding e a Orsero, il tutto come di seguito sintetizzato.

Quanto al punto (i):

- a. il Patto prevede, per tutta la sua durata, l'impegno dei Soci FIF Holding a far sì che l'Assemblea di FIF Holding nomini quale amministratore di FIF Holding il soggetto previamente indicato da Antonio Orsero, il quale deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF; a tal fine, il Patto disciplina le modalità e i termini di presentazione da parte di Antonio Orsero del proprio candidato alla carica di amministratore, precisando che in ogni caso il candidato indicato da Antonio Orsero deve essere ritenuto idoneo dalla maggioranza dei Soci FIF Holding e che, ove l'amministratore di designazione di Antonio Orsero cessi per qualunque motivo di ricoprire l'incarico di consigliere di FIF Holding, i Soci FIF Holding faranno quanto in loro potere affinché sia cooptato un amministratore di designazione di Antonio Orsero in conformità a quanto sopra;
- b. il Patto riconosce ad Antonio Orsero il diritto di indicare uno degli amministratori indipendenti di Orsero; a tal fine Antonio Orsero ha facoltà di indicare una terna di candidati, in possesso dei requisiti di indipendenza applicabili e di cui almeno uno di genere femminile, all'interno della quale FIF Holding individuerà un amministratore indipendente di Orsero. Detto diritto è riconosciuto fintantoché FIF Holding possa esprimere un numero di amministratori di Orsero tali da superare in seno al Consiglio di Amministrazione di Orsero le maggioranze costitutive e deliberative previste dalla legge e dallo statuto (escludendo dal relativo computo l'amministratore indipendente indicato da Antonio Orsero);
- c. il Patto prevede che, in caso di inadempimento da parte di Antonio Orsero agli obblighi derivanti dal Patto stesso: (i) Antonio Orsero perda il diritto di nominare i suddetti amministratori; e (ii) gli amministratori già nominati da Antonio Orsero possano essere revocati.

Quanto al punto (ii):

- d. il Patto prevede un sindacato di voto, oggi applicabile alle azioni di FIF Holding detenute dai Soci FIF Holding, per effetto del quale questi ultimi sono tenuti a votare conformemente alle decisioni assunte a maggioranza assoluta delle azioni sindacate. A tal fine è prevista l'istituzione dell'Assemblea del Sindacato, del Presidente del Sindacato (ruolo che i Soci FIF Holding hanno concordato di attribuire a Raffaella Orsero), nonché il conferimento di un mandato irrevocabile per la partecipazione alle assemblee, la votazione in conformità alle decisioni assunte dall'Assemblea del Sindacato e l'esecuzione delle attività connesse e derivanti da tali decisioni;
- e. il Patto prevede altresì che, qualora alcuno tra i Soci FIF Holding si renda inadempiente all'obbligo di rispettare le determinazioni assunte dall'Assemblea del Sindacato, gli altri Soci FIF Holding potranno acquistare le azioni di titolarità del socio inadempiente.

Il Patto prevede che, qualora uno dei Soci abbia ceduto o ceda o abbia costituito o costituisca in usufrutto la propria partecipazione o parte di essa, il Socio cedente o nudo proprietario si impegni: (i) a fare sì che il cessionario ovvero l'usufruttuario della partecipazione aderisca per iscritto al presente Accordo, (ii) a prevedere che l'adesione al Patto da parte dell'usufruttuario costituisca condizione di efficacia della cessione o costituzione dell'usufrutto e l'inadempimento da parte dell'usufruttuario agli obblighi di cui al Patto o dello Statuto sociale costituisca condizione risolutiva dell'usufrutto ed infine (iii) a garantire in ogni caso l'adempimento da parte dell'usufruttuario a tutti gli obblighi previsti dal Patto e dallo Statuto Sociale.

Il Patto prevede, inoltre, che, qualora uno dei Soci abbia intestato o intesti fiduciariamente la propria partecipazione ad una società fiduciaria, il Socio stesso si impegni (i) a fare sì che la società fiduciaria intestataria della partecipazione aderisca per iscritto al Patto e si impegni per iscritto a comunicare prontamente ove richiesta da un Socio l'identità del Socio dante causa della fiduciaria, (ii) a prevedere che l'adesione al Patto da parte della fiduciaria costituisca condizione di efficacia dell'intestazione e del mandato fiduciario conferito dal Socio alla fiduciaria e l'inadempimento da parte della società fiduciaria agli obblighi del Patto o dello Statuto sociale costituisca condizione risolutiva dell'intestazione e del mandato fiduciario ed infine (iii) a garantire in ogni caso l'adempimento da parte della fiduciaria a tutti gli obblighi previsti dal Patto e dello Statuto.

Infine, il Patto prevede che, diversamente da tutte le altre pattuizioni del medesimo, il diritto di Antonio Orsero di indicare un amministratore di FIF Holding e Orsero: (a) non siano esercitabili né dall'eventuale cessionario del diritto di opzione o della partecipazione di Antonio Orsero né dall'usufruttuario della partecipazione del medesimo; (b) non saranno trasmissibili *mortis causa* agli eredi di Antonio Orsero.

Il Patto è regolato dalla legge italiana e tutte le controversie aventi ad oggetto la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione del Patto, o comunque derivanti dal Patto, sono di competenza esclusiva del foro del luogo dove Orsero ha la propria sede legale al momento della proposizione della domanda.

## **5. Durata del Patto**

Il Patto, stipulato in data 20 giugno 2016 ed avente originariamente una durata di 5 anni (le azioni dell'Emittente non erano, all'epoca della stipulazione del Patto, quotate), e dunque sino al 20 giugno 2021, si è rinnovato tacitamente, per effetto della mancata disdetta da parte dei paciscenti entro il termine del centottantesimo giorno precedente la scadenza previsto dall'art. 10.1 del Patto stesso (termine coincidente con il 20 dicembre 2020), per un ulteriore periodo di tre anni, decorrenti dal 20 giugno 2021 e, quindi, sino al 20 giugno 2024. Il Patto si rinnoverà automaticamente per successivi periodi di tre anni salvo che sia inviata comunicazione di disdetta da uno dei paciscenti almeno 180 giorni prima della scadenza di ciascun periodo di durata di tre anni.

## **6. Soggetto che esercita il controllo**

Le pattuizioni parasociali contenute nel Patto non influiscono sul controllo di Orsero, che è esercitato di fatto da FIF Holding ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 2, cod. civ. e dell'art. 93 T.U.F.

## **7. Deposito del Patto**

Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi nei termini di legge.

La notizia dell'intervenuto rinnovo tacito del Patto sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza – Brianza e Lodi nei termini di legge.

#### **8. Sito internet ove sono pubblicate le informazioni essenziali relative al Patto**

Le informazioni essenziali aggiornate relative alle pattuizioni contenute nel Patto sono pubblicate, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento Emittenti, sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo [www.orserogroup.it](http://www.orserogroup.it).

23 dicembre 2020